

7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.

8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.

9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 è il seguente:

Art. 4 attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 3, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario **alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma** per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo **di Medea**.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 57

- d'iniziativa dei consiglieri Bagatin, Rotelli, Gregoris, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Gabrovec, Gerolin, Moretti, Shaurli, Travanut, Zecchinon, Lauri, Barillari, Colautti, Novelli, Riccardi, Santarossa, Revelant, Gratton, presentato al Consiglio regionale il 18 luglio 2014;

- assegnato alla III Commissione permanente il 23 luglio 2014;

- esaminato dalla III Commissione nelle sedute del 9, 15, 21 e 22 ottobre 2014 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione della consigliera Bagatin;

- esaminato e approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2014;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8939/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_LRE_23

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:

a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

a) il pagamento di un prezzo equo;

b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;

d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

2. Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 3 prezzo equo

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

Art. 4 individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Art. 5 elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base

democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
- b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;
- c) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgono congiuntamente le seguenti attività:
 - 1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
 - 2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
 - 3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 6 interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:

- a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
- b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;
- c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
- d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;
- f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
- g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.

Art. 7 giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocina la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, quale momento d'incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale, e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 8 disposizioni attuative

1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

- a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.

Art. 9 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:

- a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
- b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
- c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.

Art. 10 aiuti di stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa "de minimis".

Art. 11 norma transitoria

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:
 - a) i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
 - b) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/2005.

Art. 12 abrogazioni alla legge regionale 29/2005

1. L'articolo 26 della legge regionale 29/2005 è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

Art. 13 norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo del commercio equo solidale.
2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 è il seguente:

Art. 1 finalità della legge

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:
 - a) la salvaguardia della vita umana;
 - b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
 - c) l'autosufficienza alimentare;
 - d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
 - e) la valorizzazione delle risorse umane;
 - f) il mantenimento dell'identità culturale;
 - g) la conservazione del patrimonio ambientale;
 - h) la crescita economica, sociale e culturale;
 - i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;
 - l) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regio-

nale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.

5 bis. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali.

6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 39

- d'iniziativa dei consiglieri Codega, Agnola, Bagatin, Boem, Cremaschi, Da Giau, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gratton, Lauri, Pustetto, Sibau, Travanut, Ukmar, Ussai, Zecchinon, Moretti, presentato al Consiglio regionale il 12 marzo 2014;

- assegnato alla VI Commissione permanente il 12 marzo 2014, con parere della II Commissione permanente e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;

- parere reso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il 27 marzo 2014;

- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 20 marzo 2014, 27 marzo 2014 e del 12 giugno 2014 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ussai e Codega e di minoranza del consigliere Novelli;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2014 e approvato a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8940/P dd. 6 novembre 2014.

14_47_1_LRE_24

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 24

Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.

2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.

Art. 2 modifiche alla legge regionale 13/2005

1. Alla legge regionale 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 18 e 19, nonché le lettere d) e f) del comma 5 dell'articolo 21 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza>> sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 21 le parole <<, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18,>> sono soppresse;

d) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 le parole: <<, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza>> sono soppresse.